

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

LINA RUBINO

Presidente

CRISTIANO VALLE

Consigliere

PASQUALINA CONDELLO

Consigliere

AUGUSTO TATANGELO

Consigliere

PAOLO SPAZIANI

Consigliere - Rel.

Riscossione coattiva-
Fermo amministrativo
di beni mobili -
Opposizione

Ud. 06/10/2022 CC

Cron.

R.G.N. 13279/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13279/2020 R.G.,

proposto da

(omissis)

, quale titolare della ditta "

(omissis)

"; rappresentato e difeso dall'Avv.

(omissis)

, in virtù

di procura in calce al ricorso per cassazione;

-ricorrente-

nei confronti di

(omissis)

s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro*

tempore; rappresentata e difesa dall'Avv.

(omissis)

, in virtù

di procura in calce al controricorso;

-controricorrente-

nonché di

COMUNE di CATANIA, in persona del Sindaco in carica;

rappresentato e difeso dall'Avv.

(omissis)

, in virtù di procura in

calce al controricorso;

-controricorrente-



per la cassazione della sentenza n. 3573/2019 del Tribunale di Catania, depositata il 4 settembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI.

FATTI DI CAUSA

1. (omissis), in qualità di titolare della ditta "(omissis)", convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Catania, (omissis) s.p.a., società concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Catania, nonché il Comune medesimo, proponendo opposizione al preavviso di fermo amministrativo di cinque autovetture di sua proprietà, emesso sul presupposto del mancato pagamento, da parte sua, della somma di Euro 150,15, dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per violazioni del codice della strada.

Il Giudice di pace accolse l'opposizione, attribuendo rilevanza alla notevole sproporzione tra il valore della sanzione e il valore dei beni sottoposti a fermo; compensò, tuttavia, interamente tra le parti le spese del giudizio.

2. Il Tribunale di Catania – adito dall'opponente con appello principale diretto a censurare la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione accessoria sulle spese; e dalla società opposta con appello incidentale volto a sindacare la statuizione principale sul merito dell'opposizione – ha accolto l'impugnazione incidentale, ha rigettato l'opposizione e ha condannato l'opponente alle spese di entrambi i gradi del giudizio, rilevando, da un lato, che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura, non già di misura preordinata all'espropriazione forzata, ma di procedura



affittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento; e ritenendo, dall'altro lato, che in tale materia è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura.

3. Propone ricorso per cassazione (omissis), in qualità di titolare della ditta " (omissis) ", sulla base di quattro motivi. Rispondono con distinti controricorsi sia (omissis) s.p.a. che il Comune di Catania.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, nonché dell'art. 190 c.p.c.

Il ricorrente deduce che il giudice di appello ha emesso la sentenza impugnata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Osserva che la causa era stata rimessa in decisione all'udienza del 20 maggio 2019, cosicché il termine per il deposito delle comparse conclusionali sarebbe scaduto il 19 luglio 2019 e quello per le memorie di replica – tenuto conto della sospensione per il periodo feriale – sarebbe scaduto il successivo 9 settembre 2019. Evidenzia che il Tribunale catanese, in violazione di questo secondo termine, dopo che egli aveva debitamente provveduto al deposito della comparsa conclusionale, ha pubblicato la sentenza in data 4 settembre 2019, senza consentirgli di depositare



la memoria di replica. Sostiene che da tale violazione processuale sarebbe derivato un vizio di nullità della sentenza per lesione del suo diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

1.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 113 e 339, terzo comma, c.p.c..

Il ricorrente sostiene che l'appello incidentale proposto da (omissis) s.p.a. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto le ragioni dell'impugnazione non rientravano tra i "motivi limitati" a cui è subordinata l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità.

1.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché degli artt. 24, 41, 52, 53 e 97 della Costituzione.

Il ricorrente assume che, nel ritenere legittimo un fermo amministrativo iscritto su cinque autoveicoli a fronte di un debito di soli 150,15 Euro, il Tribunale avrebbe violato il principio di proporzionalità che troverebbe espressione nel citato art.86 del d.P.R. n. 602 del 1973 e fondamento nelle richiamate norme costituzionali.

1.4. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale, mentre avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello incidentale di (omissis) s.p.a. (in quanto le ragioni poste a suo fondamento non rientravano tra i "motivi limitati" di cui all'art.339, terzo comma, c.p.c.), avrebbe, invece, dovuto ritenere ammissibile ed accogliere il suo appello principale, con cui aveva censurato la statuizione di compensazione delle spese, immotivatamente resa dal giudice di primo grado non ostante la soccombenza dei convenuti.



2. Il primo motivo, avente carattere pregiudiziale, va accolto, con assorbimento delle altre doglianze.

1.2. Non è controverso tra le parti – e risulta inoltre dalla sentenza impugnata – che il giudice di appello aveva rimesso la causa in decisione, sulle conclusioni delle parti, all’udienza del 20 maggio 2019.

Da questa data decorrevano, dunque, il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e quello di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica (artt.189, 190, 352 c.p.c.).

Il primo termine sarebbe dunque scaduto il giorno 19 luglio 2019; il secondo, avuto riguardo alla sospensione per il periodo feriale, sarebbe invece scaduto il 9 settembre 2019.

1.3. In proposito, non può condividersi il rilievo formulato dai controricorrenti, secondo il quale, rientrando la presente controversia nel paradigma delle opposizioni all’esecuzione, non sarebbe applicabile l’istituto della sospensione dei termini per il periodo feriale, con conseguente necessità di fissare la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica al giorno 8 agosto 2019.

Va, infatti, osservato che l’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo, e non una opposizione all’esecuzione (Cass., Sez. Un, 22/07/2015, n. 15354; Cass. 03/10/2018, n.24092; Cass. 04/07/2019, n. 18041), restando così soggetta alla regola generale della sospensione feriale dei termini processuali (da ultimo, Cass. 30/09/2022, n. 26177).

Deve quindi ritenersi che effettivamente il deposito della sentenza impugnata (effettuato in data 4 settembre 2019) sia intervenuto prima della scadenza del termine concesso alle parti per lo scambio



degli scritti difensivi conclusivi e, in particolare, di quello concesso per il deposito delle memorie di replica, che sarebbe scaduto solo il successivo 9 settembre 2019.

1.4. Occorre dunque chiedersi quali siano gli effetti di tale violazione.

Al riguardo, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, componendo il precedente contrasto, hanno statuito che la sentenza emessa "*ante tempus*" dal giudice del merito (di primo grado o di appello) senza attendere la scadenza dei termini concessi, ex art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (o anche di uno solo di essi) – e, *a fortiori*, in ipotesi di mancata concessione dei suddetti termini – è affetta da nullità per il solo fatto di impedire alle parti di esercitare con completezza il diritto di difesa, senza necessità che venga accertato in concreto il pregiudizio effettivo subito dalla parte che si duole della violazione: per un verso, infatti, essa violazione incide direttamente sugli strumenti previsti dalla legge processuale per l'attuazione del contraddittorio, che costituiscono non solo il contenuto di poteri processuali ma anche l'oggetto di facoltà riconducibili al diritto inviolabile di difesa; per altro verso, la garanzia del contraddittorio non deve essere limitata al momento introduttivo del giudizio, ma, trovando fondamento nel diritto di difesa, deve potersi attuare in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass., Sez. Un., 25/11/2021, n. 36596).

1.5. Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso per cassazione proposto da (omissis), quale titolare della ditta " (omissis) ", e dal suo accoglimento restano assorbiti gli altri motivi.



La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 6 ottobre 2022.

IL PRESIDENTE

Lina Rubino



Numero registro generale 13279/2020
A.C. 06/10/2022
Numero 2622/2022
N. R.G. 13279/2020
Numero di raccolta generale 33219/2022
Pres. Rubino
Est. Spaziani
Data pubblicazione 10/11/2022

